

OGGETTO: PROROGA DELLA “CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI” SOTTOSCRITTA DALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO – A.P.A.C. E TRENTA S.P.A. FINO AL 30.06.2016.

LA GIUNTA COMUNALE

Dato atto che sul B.U. n. 26/I-II del 01/07/2014 è stata pubblicata la Legge Regionale 24.06.2014, n. 2 “Istituzione del nuovo Comune di Valdaone mediante la fusione dei Comuni di Bersone, Daone e Praso” con cui viene istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2015, il Comune di Valdaone mediante la fusione dei Comuni anzi citati;

Richiamato l’art. 3 della L.R. 2/2014 il quale al comma 1 stabilisce che Il Comune di Valdaone subentra nella titolarità di tutte le situazioni giuridiche attive e passive dei Comuni di origine di Bersone, Daone e Praso.

Premesso che

- ai sensi della normativa attualmente vigente in materia di fornitura di energia elettrica, le pubbliche amministrazioni, in qualità di clienti idonei (in quanto in possesso dei requisiti di cui all’art. 14 comma 5 bis, del D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79) possono usufruire delle opportunità di risparmio offerte dal mercato libero dell’energia elettrica;

Premesso che

- a livello nazionale l’art. 26 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488 prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni, per l’acquisto di beni e servizi, di avvalersi, senza oneri burocratici aggiuntivi e mediante il ricorso alle convenzioni CONSIP, di procedure di gara bandite nel rispetto dei principi di evidenza pubblica, e ciò al fine di indurre un risparmio pubblico sull’acquisto di beni e servizi;
- a livello provinciale l’art. 39 bis della L.P. 19 luglio 1990, n. 23 introduce una disciplina specifica sulle c.d. centrali di committenza, le cui funzioni possono essere assunte in ambito provinciale dalla Provincia autonoma, direttamente ovvero mediante società pubblica concessionaria, con facoltà anche per i Comuni di chiedere di “partecipare alle iniziative”, ossia di poter beneficiare delle condizioni offerte dalla centrale di committenza;
- con deliberazione della Giunta provinciale n. 1211 dd. 23.05.2003 è stata individuata come centrale acquisiti provinciale la società Informatica Trentina S.p.a.;
- Trenta s.p.a. è risultata aggiudicataria della gara indetta dall’Agenzia Provinciale per gli appalti e i contratti (APAC) e in data 10 luglio 2013 è stata stipulata la convenzione per 2 anni,
- i Comuni di Bersone, Daone e Praso fin dal 2007 aderiscono ad accordi e convenzioni per la fornitura di energia elettrica alle amministrazioni della provincia Autonoma di Trento;
- richiamata la delibera della Giunta Comunale del Comune di Bersone n. 45 dd. 26.07.2013 con la quale l’ente ha aderito alla convenzione tra l’Agenzia Provinciale per gli appalti e i contratti (APAC) e Trenta S.p.a., per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi, sottoscritta in data 10 luglio 2013,
- richiamata la delibera della Giunta Comunale del Comune di Praso n. 46 dd. 29.07.2013 con la quale l’ente ha aderito alla convenzione tra l’Agenzia Provinciale per gli appalti e i contratti (APAC) e Trenta S.p.a., per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi, sottoscritta in data 10 luglio 2013,
- richiamata la delibera della Giunta Comunale del Comune di Daone n. 98 dd. 13.08.2013 con la quale l’ente ha aderito alla convenzione tra l’Agenzia Provinciale per gli appalti e i contratti (APAC) e Trenta S.p.a., per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi, sottoscritta in data 10 luglio 2013,

Preso atto che, con determinazione del Dirigente del Servizio Contratti e Centrale acquisti della P.A.T. n. 44 dd. 07.07.2015 è stata approvata l’indizione della gara per l’appalto della fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le amministrazioni della Provincia di Trento (tra cui Comuni e Comunità di Valle) e/o degli altri enti pubblici operanti sul territorio provinciale, ai sensi dell’art. 39 bis della L.P. n. 23/1990 e s.m.i. e dei commi 2 bis e 3 dell’art. 39 bis della L.P. n. 3/2006;

Rilevato che, nelle more della definizione dei risultati della procedura ad evidenza pubblica citata, con determinazione del Dirigente del Servizio Contratti e Centrale acquisti della P.A.T. n. 45 dd. 09.07.2015, è stata autorizzata la proroga della convenzione stipulata in data 10.07.2013 fra la Provincia Autonoma di Trento – Agenzia per gli appalti e contratti e Trenta s.p.a. per la fornitura di energia elettrica, alle medesime condizioni nella stessa previste, ad eccezione della durata, che viene stabilita con decorrenza 17 luglio 2015 e termine alla data del 30.06.2016;

Considerato che la Convenzione tra A.P.A.C. e Trenta S.p.a., sottoscritta in data 10 luglio 2013 attualmente in essere e oggetto di proroga assicura a favore delle Amministrazioni contraenti:

- la convenienza delle condizioni economiche rispetto alle corrispondenti condizioni praticate dal fornitore aggiudicatario del bando promosso da CONSIP, su scala nazionale;
- la possibilità di individuare un unico fornitore (Trenta S.p.a.) per tutte le utenze comunali a prescindere da un quantitativo minimo di consumo annuo;
- la possibilità di avvalersi di energia verde proveniente da fonti rinnovabili.

Ritenuto vantaggioso, sia in termini finanziari, che in termini procedurali ed operativi, prorogare la “Convenzione per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi” stipulata tra Agenzia Provinciale per gli Appalti e i Contratti e Trenta S.p.a. fino alla definizione dei risultati della nuova procedura di gara che verrà attivata da parte dell’A.P.A.C. della P.A.T. e comunque fino al 30.06.2016, demandando al Responsabile del Servizio Affari generali l’adozione di tutti gli adempimenti conseguenti;

Dato atto che la spesa derivante dal presente provvedimento, quantificata presumibilmente in € 100.000,00 annui trova imputazione sugli interventi di bilancio relativi alle utenze di riferimento;

Dato atto che:

- ai sensi dell’art. 81, comma 1, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, sulla presente proposta di deliberazione il responsabile competente per l’istruttoria ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- ai sensi dell’art. 81, comma 1, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.R. 1 febbraio 2005 n. 3/L, sulla medesima proposta di deliberazione il Responsabile del Servizio finanziario ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità contabile;

Visto l’art. 26 della L. 488/99 e s.m;

Visto l’art. 39 bis della L.P. 19 luglio 1990 n. 23;

Visto il Regolamento di contabilità adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 4 dd. 12.01.2001, esecutiva, modificato con le seguenti deliberazioni del Consiglio Comunale: n. 19 di data 28.02.2002, n. 64 di data 23.12.2002, n. 8 di data 15.03.2004, n. 19 di data 25.06.2008, n. 44 di data 22.12.2009, n. 14 di data 21.04.2011, n. 57 di data 30.12.2013, n. 25 di data 27.08.2014, esecutive.

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese per alzata di mano, Ciò premesso;

DELIBERA

1. **di prorogare**, per le motivazioni indicate in premessa e fino alla definizione dei risultati della procedura di gara che verrà attivata da parte dell’A.P.A.C. della Provincia Autonoma di Trento e comunque fino al 30.06.2016 la Convenzione per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi, sottoscritta in data 10 luglio 2013 tra l’Agenzia Provinciale per gli Appalti e i Contratti e Trenta S.p.a.;
2. **di dare atto che** la proroga della convenzione di cui al punto uno viene effettuata alle medesime condizioni previste nella convenzione stessa, come stabilito nella determinazione del Dirigente del Servizio Contratti e Centrale acquisti della P.A.T. n. 45 dd. 09.07.2015;
3. **di dare atto che** la spesa conseguente al presente provvedimento, quantificata presumibilmente in € 100.000,00 annui trova imputazione sugli interventi di bilancio relativi alle utenze di riferimento;
4. **di demandare** al Responsabile Servizio Affari Generali tutti gli adempimenti derivanti dalla presente deliberazione;
5. **di comunicare** il seguente provvedimento, contestualmente all’affissione all’albo pretorio, ai capigruppo consiliari ai sensi di quanto stabilito dall’art. 79, comma 2, del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L.
6. **di dare evidenza**, e ciò ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, al fatto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso amministrativo ai sensi dell’art. 79 del T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, durante il periodo di pubblicazione, nonché ricorso straordinario ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, N. 1199, entro 120 giorni e ricorso giurisdizionale ex artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.104 entro 60 giorni.